REGOLAMENTO (CEE) N. 1345/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, al momento della fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1986/1987 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto d'adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'atto di adesione occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 (6) ha stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti per la constatazione dei prezzi di mercato e per l'applicazione delle misure d'intervento; che con il regolamento (CEE) n. 869/84 (7) è stato deciso di applicare gradualmente, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, detta tabella comunitaria alle misure d'intervento; che la graduale applicazione della tabella porta alla fissazione di un prezzo unico per ciascuna qualità o ciascun gruppo di qualità di carni ammissibili all'intervento all'inizio della campagna 1986/1987; che pertanto, d'ora in poi, l'esistenza di tali prezzi unici consente di determinare l'inizio e la sospensione degli acquisti per le qualità di carni ammissibili all'intervento in base alla constatazione, sul mercato comunitario, dei prezzi di queste qualità, effettuata secondo detta tabella comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato a 205,02 ECU per 100 chilogrammi peso vivo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1986/1987:

a) il prezzo d'intervento di cui a detto comma è fissato a 184,52 ECU nella Comunità a dieci e a 159,42 ECU in Spagna, per 100 chilogrammi peso vivo;

b) il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento è fissato a 184,52 ECU nella Comunità a dieci e a 159,42 ECU in Spagna, per 100 chilogrammi peso vivo.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 77.
(4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(6) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(7) GU n. L 90 del 1. 4. 1984, pag. 32.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987:

1) in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità o gruppi di qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune sono decisi dalla Commissione, secondo la procedura prevista al punto 5, quando il prezzo medio di queste qualità o di questi gruppi di qualità constatato sul mercato comunitario in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita con il regolamento (CEE) n. 1208/81 è, durante un periodo di due settimane consecutive, pari o inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

2) la Commissione decide sulla sospensione degli acquisti di cui al punto 1 quando il prezzo medio per talune qualità o taluni gruppi di qualità di carni constatato sul mercato comunitario in base alla tabella di cui al punto 1 è, durante un periodo di tre settimane consecutive, superiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

3) se gli acquisti di cui al punto 1 sono stati sospesi in applicazione del punto 2, la Commissione decide sul loro ripristino quando il prezzo medio constatato per le qualità o per i gruppi di qualità in questione è, per due settimane consecutive, uguale o inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

4) la Commissione può, secondo la procedura prevista al punto 5, limitare in uno o più stati membri o in una regione di uno stato membro l'elenco delle qualità o dei gruppi di qualità di carni ammissibili all'intervento;

5) secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 la Commissione:

   a) fissa i prezzi d'acquisto all'intervento;

   b) decide le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 per le carni bovine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL